



Lodi, 4 febbraio 2025

Oggetto: Valutazione e confronto delle possibilità offerte al Comune di Brembio per aderire, promuovere o costituire CER e CACER, convenienze economiche, costi e interesse pubblico

Le CER in Italia e nel lodigiano

L'Electricity Makes Report 2024 del Politecnico di Milano - consultando i report pubblicati da Legambiente, ENEA, dalla Fondazione Utilitatis e le notizie pubblicate dalla stampa settoriale e locale - ha raccolto lo stato delle iniziative, l'ubicazione, le forme giuridiche adottate, gli impianti installati e i soggetti coinvolti nella progettazione e nella costituzione delle CER.

"Sono state individuate **168 iniziative per la costituzione di configurazioni** per l'autoconsumo tra comunità energetiche e autoconsumo collettivo, circa il doppio (+89%) rispetto al 2023: di queste 46 sono state realizzate e 121 sono ancora in progettazione. Nella mappatura non sono stati trovati dati per casi di autoconsumatori individuali a distanza."

La gran parte delle comunità si è affidata a società esterne di consulenza energetico e/o di impianti rinnovabili.

Inoltre, "su un campione di 60 iniziative di cui era nota la forma giuridica, **nel 50% dei casi è stata costituita un'associazione e nel 30% una cooperativa.**" Nel 17% dei casi si è trattato di autoconsumo condominiale.

In **provincia di Lodi** solo una CER risultava essere costituita nel 2023 (Associazione Solisca nel Comune di Turano Lodigiano), ma già a **dicembre 2024** è giunta notizia della costituzione di almeno un'altra decina di realtà:

- della CERS **Comunità Solare soc coop impresa sociale ETS** (costituita il 2 luglio 2024), inizialmente promossa da individui, oggi partecipata anche da associazioni (Legambiente), PMI e cooperative, a cui ha aderito il Comune di Guardamiglio dopo parere positivo della Corte dei Conti di dicembre 2024;
- una CERS promossa dal Comune di Lodi (delibera Consiglio Comunale luglio 2024, parere negativo Corte dei Conti), ancora in via di costituzione e che probabilmente si riproporrà in forma di fondazione di partecipazione anche con la partecipazione della Provincia;
- alcune CER in forma associativa su iniziativa dei Comuni di Casalpusterlengo e San Martino in Strada, entrambe in fase d'avvio e altre, come Tavazzano, Bertonico e Santo Stefano Lodigiano, sostanzialmente inattive;
- alcune CER costituite da imprese locali (in genere installatori), come ad esempio la Sipro (Cornegliano Laudense), la SACEE (ingegneria e impianti) o la CERESS del gruppo Piccinini, che non si comprende ancora se si articoleranno o meno anche in enti giuridici autonomi nei singoli comuni;
- infine, anche nel lodigiano agiscono Utility nazionali che propongono "proprie" CER che operano sul nord Italia a persino nazionali, oppure, in alternativa, l'assistenza alla costituzione di CER comunali a cui fornirebbero il servizio di gestione/amministrazione

(energetica ed economica). È il caso di **Sorgenia**, che ha supportato una decina di Comuni lodigiani nel bando "Manifestazione di interesse" della Regione Lombardia nel corso del 2023: tutte ancora inattive.

Alle comunità locali, ai condomini, alle imprese e ai comuni si offrono quindi una pluralità di proposte, non solo nella **scelta delle possibili configurazioni (CACER)** di autoconsumo (di cui le Comunità Energetiche Rinnovabili - CER) ma anche nella **scelta tra la nuova costituzione e l'adesione a una CER esistente, nella scelta della forma giuridica** e, infine, nella scelta tra **diverse offerte di assistenza e di gestione nel tempo**.

Tali diverse possibilità saranno illustrate brevemente di seguito. Il presente documento è frutto di incontri e di un processo di raccolta di informazioni avvenuti tra giugno e ottobre 2024, svolti dal settore tecnico del Comune, con il supporto di Legambiente che, nell'ambito del progetto "Lodi Solare" (finanziato da Fondazione Cariplo, bando regionale "Alternative" 2022), ha coordinato l'attività di "sportello" territoriale di supporto alle CER in Provincia di Lodi.

Cosa può fare un Comune?

Alla luce delle normative (direttiva UE 2018/2001, che il d.lgs. 199/2021) e della Regolamentazione (ARERA e GSE), il "**Vademecum ANCI per i Comuni**" (aprile 2024) enuclea le principali forme ("configurazioni") di autoconsumo dell'energia rinnovabile di interesse delle amministrazioni comunali alla luce delle nuove normative.

Il vademecum evidenzia l'importanza dei diversi ruoli dei comuni nella promozione o facilitazione delle forme di autoconsumo e, contemporaneamente, le forme estremamente diversificate di partecipazione o di stimolo esterno che possono esercitare i Comuni nelle configurazioni di autoconsumo (CACER), tra le quali le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il "Vademecum" evidenzia come, **anche i Comuni che vogliono assumere una ruolo promotore** di configurazioni per la condivisione di energia rinnovabile locale, **non abbiano alcuna necessità di costituire soggetti giuridici nuovi**, o persino di aderire a Comunità energetiche attive sul proprio territorio: lo possono fare solo a fronte di **dimostrata convenienza o interesse** sia per l'amministrazione che per la comunità.

Per i Comuni che abbiano o possano accedere a finanziamenti per realizzare impianti propri, la prima configurazione che viene evidenziata nel Vademecum ANCI è l'autoconsumo individuale a distanza.

Nel caso di adesione, da parte dell'amministrazione comunale, ad una o l'altra forma giudica o configurazione di autoconsumo è opportuno e rilevate (vedi anche parere Corte dei Conti nel caso di forma societaria) un'**esplicita e argomentata comparazione di tutte le potenziali opzioni organizzative e della forma organizzativa prescelta**, ovvero, in questo caso, della **cooperativa "Comunità Solare", del suo statuto, regolamenti e business plan in essere**. Di seguito, nell'illustrare le diverse soluzioni, si faranno esemplificazioni e confronti.

Autoconsumo individuale a distanza

"La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione prevede la presenza di un solo cliente finale che condivide l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree nella sua piena disponibilità per autoconsumarla virtualmente nei punti di prelievo dei quali è titolare." Il ruolo di "referente" per il GSE può essere lo stesso Comune oppure una ESCO certificata, eventualmente anche proprietario dell'impianto.

I proventi dell'incentivo GSE spettano direttamente al Comune ed entrano nel bilancio comunale.

In questo caso il Comune non deve aderire o costituire alcun soggetto giuridico esterno (CER) né come consumatore (con uno o più contatori) e neppure in qualità di produttore con uno o più suoi impianti collegati "virtualmente" ad una configurazione aperta a soggetti diversi. Si tratta, quindi, di una configurazione di autoconsumo "interna" ai contatori della stessa amministrazione comunale.

È un modo per **costituire una propria configurazione di autoconsumo, con i propri impianti e una parte dei propri contatori, senza dover affrontare l'adesione ad un soggetto esterno e avvantaggiarsi dell'intero premio incentivante per l'energia condivisa.**

Il Comune, con i suoi impianti e i POD collegati alla configurazione di autoconsumo individuale a distanza, non può partecipare allo scambio condiviso dell'energia i membri di altra CER e di conseguenza non ci sono scambi (virtuali) di energia ed economici con soggetti terzi.

In questo caso il Comune può anche essere contemporaneamente "Consumatore individuale a distanza" con alcuni POD-contatori, e con gli altri POD-contatori può aderire ad una o più CER o configurazioni.

Costi e vantaggi - Simulazione.

Il costo è rappresentato soprattutto dall'investimento per realizzare propri impianti e dipende (nel caso del fotovoltaico) dall'entità delle superfici a disposizione e dalla potenza installata e dai costi di realizzazione. I costi di manutenzione e gestione degli impianti sono molto bassi ma non trascurabili.

I vantaggi, oltre all'autoconsumo (sul POD di consumo) e al ritiro dedicato dell'energia ceduta alla rete, di per se capaci di garantire una buona redditività all'investimento, comprendono in questo caso l'intero "premio incentivante" conferito annualmente dal GSE. Quindi il Comune riceve dal GSE il valore di 120-130 euro a MWh effettivamente condiviso tra i propri POD di consumo considerati nella configurazione.

In conclusione, la configurazione *autoconsumatore individuale a distanza* si rivela la soluzione più conveniente per quelle amministrazioni che:

- siano disponibili ad investimenti per installazione di impianti sui proprie superficie e contatori,
- non volessero affrontare costi e impegni per costituire o gestire CER insieme a soggetti terzi.

Adesione a CER come semplice consumatore

Qualora sia già costituita una CER o si stia realizzando una configurazione nel territorio della stessa cabina primaria di distribuzione elettrica dove il comune abbia propri POD-contatori, e siano già in corso di realizzazione o collegati alla rete impianti di produzione rinnovabili, conviene senz'altro all'amministrazione comunale valutare la possibilità di associarsi alla CER anche come semplice utente e consumatore. **L'adesione**, anche come semplice consumatore utente, comporta l'ingresso anche **con i diritti e doveri amministrativi stabiliti da ciascun statuto**, ma anche con le condizioni stabilite dalle norme per il soggetto giuridico Comunità Energetica Rinnovabile:

- **partecipazione aperta e volontaria** (anche nelle Fondazioni, devono garantire diritto di voto e "porte aperte" a tutti);
- compagine sociale composta da persone fisiche, autorità pubbliche locali e/o PMI (purché per queste ultime la partecipazione alla CER non costituisca l'attività industriale o commerciale principale);
- diritto di voto (nelle associazioni e nelle cooperative il voto è capitato, nelle Fondazioni può essere limitatamente corretto);
- beneficio ambientale, economico e sociale come obiettivo principale.

In generale **conviene sempre al Comune divenire socio utente**, se nella configurazione esistono produttori di elettricità rinnovabile, perché altrimenti non può avvantaggiarsi anche dell'energia scambiata dai propri POD - contatori di consumo. La convenienza è ovviamente reciproca, sia per la CER che per tutti gli altri associati, perché si contribuisce ad aumentare lo scambio virtuale di energia. Ma l'entità di tale vantaggio dipende dal bilanciamento ottimale tra produzione e consumo nella CER, dai regolamenti di distribuzione del premio incentivante, dalle quote di iscrizione e dalla buona gestione della CER stessa.

Costi e vantaggi - Simulazione.

L'adesione alla CER dipende dallo statuto e dai regolamenti della stessa: in genere è prevista una quota di iscrizione iniziale (da 100 euro a migliaia di euro per enti più grandi e con diritti amministrativi maggiori) e talvolta una quota annuale da versare per finanziare i servizi e la gestione.

I vantaggi (definiti in genere dal Regolamento Soci della Comunità) sono solitamente una parte dei proventi del "Premio incentivante l'autoconsumo": in genere 20-40 euro a MWh, un quarto dell'ammontare.

Ad esempio: nel caso "Comunità Solare soc coop impresa sociale ETS", a fronte di una quota di adesione una tantum (4 azioni di cooperazione del valore di 100 euro), il ristorno annuale derivato dal "premio incentivante" proporzionale all'energia condivisa dai contatori del comune potrebbe essere di circa 800 euro all'anno per venti anni (stima basata sul Regolamento e il business plan, circa 25-30 euro a MWh e per 30 MWh scambiato con i contatori comunali). Nel caso esemplificato non sono previste spese di gestione o quote annuali da sottoscrivere per rinnovare l'adesione.

Inoltre, nell'eventualità in cui il Comune riuscisse a investire in propri impianti rinnovabili, grazie al **bando Cariplo Alternative 2024** (già assegnato) e **contributi PNRR**, potrebbe sempre decidere di diventare anche produttore nella CER appena questi siano realizzati e allacciati alla rete, semplicemente con la stipula dei relativi mandati-contratti per la messa a disposizione della CER dell'energia in eccedenza immessa in rete.

Se il Comune aderisce alla CER anche come produttore

Ovviamente i vantaggi per l'amministrazione comunale che potesse e decidesse di investire su impianti propri sono notevoli: in genere l'investimento fotovoltaico dimensionato sui propri consumi prevede un tempo di ritorno oggi stimato in 6 o 7 anni. Se l'impianto venisse messo a disposizione di una CER si conserverebbero tutti i vantaggi dell'impianto di proprietà e si potrebbero aggiungere quelli derivanti dalla condivisione dell'energia nella CER.

Il Comune-produttore **potrebbe anche non essere socio**, mettendo a disposizione di una CER l'energia prodotta e immessa in rete di un proprio impianto come produttore terzo. **Il produttore e la CER debbono stipulare un contratto di messa "nella disponibilità" della CER dell'impianto per 20 anni. Il contratto è revocabile.**

Nel caso in cui il Comune sia però in grado di investire su impianti propri, **conviene che sia anche socio utente**, perché altrimenti non potrebbe avvantaggiarsi anche dell'energia scambiata dai propri POD - contatori di consumo. La convenienza è reciproca: anche alla CER conviene aumentare lo scambio virtuale di energia.

Il Comune potrebbe decidere di diventare socio utente dopo aver espletato l'iter amministrativo di decisione e, appena realizzati e allacciati alla rete gli impianti e nelle modalità indicate sopra, decidere di diventare anche produttore, con la stipula dei relativi contratti.

Costi e vantaggi – Simulazione

Il costo è rappresentato soprattutto dall'investimento per realizzare propri impianti e dipende (nel caso del fotovoltaico) dall'entità delle superfici a disposizione, dalla potenza installata e dai costi di realizzazione. I costi di manutenzione e gestione degli impianti sono molto bassi, ma non trascurabili.

I vantaggi, oltre all'autoconsumo (sui POD di consumo direttamente collegato agli impianti) e al ritiro dedicato dell'energia ceduta alla rete, di per sé capaci di garantire una buona redditività all'investimento, comprendono quelli derivanti dai proventi del "Premio incentivante l'autoconsumo" sia come produttore che come consumatore (definiti in genere dal Regolamento Soci della Comunità): in genere 20-50 euro a MWh. Questi si possono stimare ad almeno il doppio del vantaggio previsto nel caso di semplice consumatore, perché calcolati su quantità ben maggiori di energia scambiata.

I costi di gestione delle CER.

Occorre prestare attenzione ai costi di un eventuale service esterno di gestione e amministrazione della CER, soprattutto nel caso di configurazioni limitate al territorio del singolo comune e comunque per una quantità limitata di energia messa a disposizione della comunità. Le offerte ricevute dalle amministrazioni comunali in Lombardia e che abbiamo potuto analizzare sono, nei casi più interessanti e convenienti:

- canone fissa annuale: tra 6.000 e 10.000 euro + iva, quota minima;
- tra il 10 e il 15% dell'ammontare del Premio incentivante.

Si tratta di costi onerosi al di sotto di 500 kW di potenza fotovoltaica installata o per meno 300 MWh all'anno di condivisione (al di sotto, infatti, **le spese di gestione affidate all'esterno superano del 30% i presenti del Premio**). In questo caso rimarrebbe a carico della Comunità locale l'onere di curare e mantenere la comunità, farla crescere, curare le adesioni e le relazioni, averne la responsabilità (anche economica) e contrarne le obbligazioni.

Per concludere, una CER con l'amministrazione comunale nel ruolo di referente e di prosumer, si rivela la soluzione più conveniente per quelle amministrazioni che:

- siano disponibili ad investimenti per installazione di impianti sui proprie superficie e contatori di entità rilevante (almeno 500 kWh),
- siano in grado di assumersi la responsabilità e l'onere gestionale con risorse interne o volontarie, o, in alternativa, decidano di aderire ad una CER esistente, valutando con attenzione oltre agli eventuali costi, anche il grado di condivisione delle regole (doveri, ma anche diritti e peso nelle scelte) e l'autonomia lasciata agli aderenti o ai soci del territorio.

Comodato d'uso di tetto comunale o diritto di superficie

L'Ente pubblico che non avesse possibilità di investire con proprie risorse nella realizzazione di un impianto, potrebbe **affidare a una CER superfici di proprietà in comodato d'uso**, allo scopo di installare impianti comunitari collegati al contatore elettrico intestato al Comune dell'edificio sottostante. Il comodato d'uso del tetto affidato alla Comunità di cui il Comune fosse già socio consumatore sarebbe probabilmente più semplice e aumenterebbe i vantaggi per l'ente, dato che l'impianto ospitato sul proprio tetto consentirebbe di aggiungere all'autoconsumo sul posto anche la condivisione con gli altri contatori comunali. La CER si incaricherebbe in questo caso della raccolta fondi per l'investimento, della realizzazione dell'impianto e della distribuzione dei vantaggi derivanti dalla vendita dell'energia non consumata dal Comune e della condivisione tra i soci finanziatori e i soci utenti, tra i quali certamente anche il Comune.

Promuovere o favorire CER anche senza aderire

È questo il caso, ad esempio, del Comune di Roma, o dei Comuni che stanno imboccando la strada di operare come autoconsumatore individuale (illustrata prima). In questo caso il Comune può avviare uno o più percorsi partecipati con la cittadinanza finalizzati alla realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo, anche più di una, pur non facendone parte. La configurazione di maggior interesse per la comunità locale è la comunità di energia rinnovabile (CER), rispetto alla quale il Comune può scegliere di ricoprire uno o più dei seguenti ruoli (citiamo dal **“Vademecum ANCI per i Comuni”**):

1. creare le condizioni di contesto e regole favorevoli all'autoconsumo diffuso a partire dai propri strumenti di pianificazione settoriali e urbanistici;
2. informare e sensibilizzare a più livelli gli attori del territorio, con azioni diversificate e anche basate su modelli di sussidiarietà orizzontale, ad esempio, mediante la creazione di sportelli energia dedicati e attingendo alle competenze sviluppate degli organismi istituzionali e imprese operanti sul territorio per agevolare il processo di costituzione della CER;
3. mettere a disposizione superfici vocate alla realizzazione di impianti e/o impianti già realizzati per favorire l'aggregazione di comunità energetiche;
4. favorire l'organizzazione della cittadinanza in comunità, coinvolgendola fin dalle fasi iniziali, rendendo il processo di formazione ed evoluzione della CER quanto più aperto e inclusivo possibile;
5. selezionare partner tecnici tramite il ricorso a procedure a evidenza pubblica o altri strumenti di collaborazione tra pubblico e privato, previsti dalla disciplina vigente, in grado di garantire una opportuna pubblicità e partecipazione del pubblico.

Se il Comune decidesse di non aderire alla CER rinuncia di conseguenza:

- al vantaggio di percepire le quote di proventi proporzionali all'energia condivisa nella comunità dai proprio POD-contatori di consumo e di produzione,
- di esercitare i diritti di proposta, influenza nelle decisioni e di voto nelle assemblee dei soci, anche in relazione alle ricadute per la comunità territoriali (Comitato soci locale).

E' evidente che si tratta di vantaggi economici o di diritti amministrativi relativamente modesti, ma certamente ben maggiori dell'investimento che comporta.

Le CERS, comunità energetiche rinnovabili solidali

Non esiste alcuna definizione normativa di CER Solidali. La proposta è stata lanciata dall'associazione Legambiente il 26 maggio 2022 nel corso del lancio del report “Comuni rinnovabili” e di una prima riunione di coordinamento di una trentina di prime CER, amministratori comunali e di privati (imprese e associazioni) promotori. La definizione prevalente che è stata data già in quella sede è fondata sulla destinazione di una quota significativa del “premio incentivante” erogato dal GSE alla CER a progetti sociali e ambientali nel territorio in cui avviene lo scambio condiviso incentivato. La definizione di CERS è stata poi ripresa anche nei progetti e nei bandi di alcune fondazioni di erogazione (Cariplo in Lombardia e San Paolo in Piemonte ad esempio).

L'entità di tale quota è stata stabilita, tra alcune CERS (quelle costituite dalla diocesi Ambrosiana, la Fondazioni del cremonese, dalla cooperativa “Comunità Solare” di Lodi e Piacenza, ecc), come “almeno il 25% del premio incentivante annuale”.

Nel **business plan della “Comunità Solare” è previsto che il 30% dell'incentivo sia destinato al “Fondo Solidale”**.

Comitato soci locale

Nello Statuto della coop "Comunità Solare" sono state previste **Assemblee separate territoriali**. La regolamentazione delle stesse sarà stabilita, in relazione alla crescita del numero dei soci e dei progetti territoriali.

La costituzione di "Comitato soci", indicativamente nei territori di ogni cabina primaria di distribuzione, è stata prevista inizialmente in 3 **bandi Cariplo Alternative 2024**, ancora in corso di esame e in procinto di assegnazione: nei territori delle tre diverse cabine primarie di Lodi, Guardamiglio e Brembio. Quindi proprio Brembio può divenire un "caso" pilota per tutti gli altri territori.

L'indicazione progettuale è la costituzione di un Comitato Soci permanente, come organo consultivo dell'Assemblea dei soci, costituito tra i soci che rappresentano amministrazioni pubbliche, soggetti giuridici o associazioni. Tra i mandati previsti è l'elaborazione di proposte di progetti territoriali a forte valenza socio-ambientale, al fine di poter impiegare al meglio il **Fondo Solidale** annualmente determinato dall'assemblea dei soci.

Implicazioni della forma giuridica per la comunità energetica rinnovabile

Sia la direttiva UE 2018/2001, che il d.lgs. 199/2021, comprese le norme derivate quali le delibere ARERA e le regole GSE, non impongono una particolare forma giuridica, ma prescrivono alcune caratteristiche che la CER deve avere. Se questi requisiti risultano soddisfatti, qualunque forma giuridica può essere idonea per una CER, con l'eccezione delle imprese lucrative, avendo esse il profitto come fine principale.

Associazione non riconosciuta. Con questo modello i costi iniziali possono essere contenuti (non occorre la costituzione tramite appalto pubblico) e i requisiti di democraticità e di assenza di fini di lucro sono caratteristiche intrinseche. Tuttavia, l'associazione non riconosciuta ha un'autonomia patrimoniale imperfetta, cioè le obbligazioni possono produrre effetti anche sul patrimonio degli associati, agendo in loro nome e per loro conto. Inoltre, essendo l'attività economica ancillare rispetto a quella associativa, la gestione economica della CER può risultare complessa, anche in considerazione del rischio individuale derivante dall'autonomia patrimoniale imperfetta e dalla facile scalabilità da parte di maggioranze assembleari volubili.

Anche il vantaggio dell'abbassamento dei costi iniziali è ridimensionato dal fatto che, alla luce della complessa disciplina degli incentivi, **la costituzione in forma scritta e con atto pubblico è comunque consigliabile.**

Associazione riconosciuta. Valgono le valutazioni sulla democraticità e l'assenza di fini di lucro come caratteristiche intrinseche.

L'associazione riconosciuta però, a differenza dell'omologa non riconosciuta, ha personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Per ottenere il riconoscimento occorre fare richiesta alla Prefettura, se l'associazione agisce sul territorio nazionale, o alla Regione, se invece l'attività è localmente limitata.

Tempistiche e requisiti per il riconoscimento sono però variabili e non sempre trasparenti.

È inoltre necessario un conferimento di patrimonio minimo iniziale di 15.000 euro.

Fondazione di partecipazione. La compresenza delle caratteristiche richieste alle CER dipende dalla stesura dello statuto e, quindi, dalle decisioni prese per la costituzione, che deve avvenire tramite atto pubblico. La fondazione di partecipazione unisce l'elemento personale-associativo all'autonomia patrimoniale. Lo svantaggio principale deriva dal fatto che si tratta di un modello atipico, emerso dalla prassi ma privo di fonti chiare di disciplina, al di là del titolo IV del Codice del Terzo Settore: se questo in apparenza può

sembrare un vantaggio, perché suggerisce lo snellimento delle procedure amministrative, pone comunque in capo ai membri una responsabilità di gestione economica non supportata da norme chiare e precise.

tale forma, inoltre, non si rivela sempre consona nel caso di investimenti in impianti rinnovabili propri della CER, a meno che gli enti promotori non abbiano capacità di investimento propria o disponibilità alla donazione. Inoltre, nel caso di amministrazioni pubbliche locali, diventa particolarmente gravosa tenendo anche conto che il **patrimonio minimo, per un ente del Terzo Settore, è fissato in 30.000 euro.**

Società consortile

La società consortile consente di perseguire lo scopo sociale, nel rispetto delle caratteristiche previste per le CER, includendo clausole come il recesso e la limitazione della distribuzione degli utili. Questo modello garantisce una struttura organizzativa più complessa e stabile rispetto alle altre forme citate, ma presenta controindicazioni legate a costi e procedure di gestione, in particolare rispetto al requisito della partecipazione aperta. Il modello, infatti, oltre a essere originariamente destinato a soci imprenditori (requisito comunque derogabile per amministrazioni pubbliche e soci non imprenditori, purché la loro presenza sia funzionale o strumentale al raggiungimento degli obiettivi consorziali, rispetto al quale restano difficoltà di accesso per consumatori provenienti da famiglie a basso reddito o vulnerabili, citate dall'art. 42-

bis D.L. 162/2019), impone un aggravio procedurale e di costi in caso di accesso di nuovi soci e di recesso che, come anticipato, deve essere previsto nello statuto della società stessa. Il mutamento della compagine sociale, in caso di recessi, cessioni delle quote o nuove adesioni, comporta la necessità di modificare il capitale sociale, con conseguenti costi amministrativi, sia per gli aumenti di capitale sia per la registrazione dei nuovi soci nel Registro delle Imprese. Tali costi, insieme alla necessità di stabilità tra i soci, rendono la società consortile un'opzione teoricamente praticabile ma che risulta conveniente solo per progetti di una certa dimensione e con una compagine stabile. Considerando poi che la comunità energetica rinnovabile è concepita come un'entità giuridica autonoma con un alto livello di fluidità in ingresso e in uscita, gli oneri amministrativi legati a tali vicende non depongono a favore della convenienza economica di questo modello, come rilevato anche dalla deliberazione 77/2023 della Corte dei Conti sezione Toscana.

Cooperativa

La forma cooperativa garantisce la partecipazione aperta e volontaria richiesta come elemento centrale nella disciplina sulle comunità energetiche rinnovabili, che costituisce è una caratteristica intrinseca della forma cooperativa, in quanto sempre aperta non solo a nuovi conferimenti, ma soprattutto a nuovi soci, in virtù del principio della porta aperta.

Unica cautela sono i tempi di entrata ed uscita: non sempre queste possono essere immediate, come sembrerebbe prevedere la norma, perché da sottoporre all'approvazione del CdA e suscettibili di accordi.

L'accesso di nuovi soci non costituisce peraltro un apporto meramente finanziario, comunque reso più semplice dalla natura variabile del capitale sociale, ma rappresenta una forma di distribuzione del potere decisionale, con la possibilità di influire in maniera democratica e paritaria sull'indirizzo della cooperativa, attraverso il voto capitaro (una testa, un voto).

Ferma restando la democraticità assembleare, in quanto impresa la cooperativa si caratterizza comunque per modalità di gestione imperniate su logiche di efficacia, efficienza ed economicità. Peraltro il funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili, come delineato dalle fonti comunitarie e nazionali, è perfettamente aderente alla gestione di servizio basata sugli scambi mutualistici tra cooperativa e soci previsti in questa forma sociale. Non a caso, quindi, la cooperativa è esplicitamente citata nel d.lgs. 199/2021.

Storicamente, inoltre, la cooperativa ha dovuto trovare un equilibrio tra l'assenza di lucro, prevista come elemento fondamentale per il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione da parte della Carta Costituzionale - che all'art. 45 definisce tale modello come "a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata" - e l'attività di impresa, che deve comunque mirare a un profitto al fine di garantire la sostenibilità economica della società stessa. A questo modello ben si adattano le CER, nelle quali l'obiettivo principale risiede nei benefici ambientali e sociali, ma che non possono escludere, per la sopravvivenza delle comunità stesse, una gestione economica sostenibile, basata anche su un management imprenditoriale accorto e finanziariamente efficiente.

Su questo punto, il movimento cooperativo ha portato allo sviluppo delle cosiddette clausole mutualistiche, senz'altro applicabili anche alle CER, che non escludono il lucro dell'impresa, ma ne impediscono la distribuzione a fini di speculazione privata.

Aderire ad una cooperativa

Ogni consumatore può aderire con un proprio contatore a non più di una CER, ma è possibile aderire a tante CER quanti sono i contatori nella disponibilità dell'Ente.

L'adesione di una amministrazione comunale a una CER già costituita in forma di cooperativa è resa però più complessa dal fatto che una società cooperativa (seppure a mutualità prevalente e impresa sociale) si configura come una società partecipata e quindi l'adesione di un ente pubblico risulta soggetta alle norme del TUSP (Testo Unico Società Partecipate), che prevedono la richiesta di parere della Corte dei conti. Esistono già una decina di precedenti di adesione di amministrazioni comunali (sia come consumatori che come produttori) a Cooperative già costituite (Veneto, Friuli e Lombardia) così come pareri positivi della CdC, ma occorre adempiere con precisione l'iter procedurale previsto e motivare adeguatamente la decisione.

La governance della Comunità Energetica e rapporto tra amministratori e dipendenti

E' stato sollevata (pareri della Corte dei Conti Lombardia, in riferimento all'art. 20, comma 2, lettera b del TUSP) l'opportunità di razionalizzazione della partecipazione degli enti pubblici a forme societaria prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Le condivisibili motivazioni del legislatore e i diritti/doveri dei soci (anche pubbliche amministrazioni) nell'esercizio dei loro poteri di controllo nella gestione nelle CER, devono però adattarsi allo specifico del mandato che la legge definisce per le Comunità Energetiche.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili devono costituirsi in forme giuridiche no profit, garantendo democrazia e partecipazione dei soci. Mal si concilia con le CER una gestione monocratica (o l'affidamento a service esterni, pur essendo la soluzione più facile e perseguita). In particolare le cooperative attribuiscono un ruolo primario al consiglio d'amministrazione, organo collegiale composto da almeno 3 membri. Quasi tutte le CER, anche in forma cooperativa, non prevedono remunerazione delle cariche sociali.

Nello stesso tempo le CER hanno come scopo principale la distribuzione dei vantaggi della condivisione di energia tra consumatori e produttori (finalità mutualistica) e la destinazione dei proventi ai fini sociali (finalità altruistica). Le CER in forma cooperativa hanno una finalità mutualistica prevalente e la collaborazione tra i soci (non lavoratori) nell'efficienza dei servizi energetici. Con gli attuali incentivi le CER, anche in forma di cooperativa, non possono avere tra le finalità principali la promozione del lavoro e dell'occupazione.

L'insieme di tali ragioni fa sì che la Comunità Energetiche che si stanno formando in questi mesi in Italia si affidano spesso a service esterni (società o consulenti) e si dotano dispongono di un numero di dipendenti occupati decisamente inferiori dei soci eletti nei rispettivi organismi collegiali di decisione o di indirizzo, indipendentemente dalla forma giuridica scelta (associazione, fondazione di partecipazione, cooperativa).

Circa poi la possibilità, prevista nello Statuto della coop "Comunità Solare" che la decisione di prevedere un monumento ai membri di CdA, si fa notare che trattasi di una norma cautelare che impone una decisione assembleare, quindi un modo per vincolare la decisione alla preventiva conoscenza e consapevole decisione di tutti i soci.

Dott. Arch. Gio Gozzi

